

E' l'importante distinguo che viene effettuato dalla Corte di cassazione, sezione terza penale

Credito senza carte inesistente

Difformità documenti-dichiarazione: solo non spettanza

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

E' inesistente il credito non supportato da documenti reali ed attendibili anche se lo stesso è indicato in dichiarazione mentre si considera non spettante quello che è difforme tra documenti ed evidenziazione in dichiarazione. E' questo l'importante distinguo che viene effettuato dalla Corte di Cassazione sezione terza penale, con la pronuncia n. 7615 del 2022 depositata il 3 marzo scorso con una indicazione che impatta, in modo importante, sulla distinzione tra le specifiche fattispecie in ambito amministrativo. Alla luce di questa pronuncia, dunque, appare delinearci in modo più netto la distinzione tra le diverse ipotesi contemplate dall'art. 13 del dlgs n. 471 del 1997, distinzione che assume un ruolo fondamentale anche in prospettiva in considerazione della rilevanza e della ampiezza delle agevolazioni, comprese quelle legate ai bonus edilizi, di questo ultimo biennio. La pronuncia, dunque, appare come una ulteriore evoluzione delle indicazioni rese dalla Corte di Cassazione con le pronunce 34444, 34445 e 34446 del 2021 rese in ambito civile. Ad onor del vero, dette ultime sentenze hanno di fatto "ripristinato" un distinguo ideale tra credito non spettante e credito inesistente superando dei precedenti orientamenti che di fatto avevano ricondotto ogni fattispecie alla nozione di credito inesistente. L'indicazione della Cassazione in sede penale, nel momento in cui richiama la normativa sanzionatoria in ambito amministrativo, fa un passo in più, esemplificando in concreto come debba essere declinata questa distinzione. In primo luogo, è bene ricordare co-

me il già menzionato art. 13 del dlgs 471 del 1997 regoli le ipotesi in due commi diversi:

- il comma 4 prevede che nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato;

- il successivo comma 5 afferma che nell'ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute e' applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi, sanzioni che non possono essere oggetto di definizione agevolata. Inoltre, al fine di definire come inesistente un credito è necessario che lo stesso, oltre a mancare del presupposto costitutivo, non sia riscontrabile mediante le procedure di liquidazione e controllo formale che l'amministrazione finanziaria svolge con riferimento alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

In campo penale, l'art. 10 quarter del dlgs n. 74 del 2000 disciplina il reato di indebita compensazione in relazione ad entrambe le fattispecie gradando la pena prevista dall'ordinamento in relazione al comportamento tenuto dal contribuente. Tornando sul piano amministrativo, la pronuncia n. 7615, come detto, propone una esemplificazione che appare del tutto suscettibile di applicazione alla generalità delle fattispecie previste dall'ordinamento circostanziando un punto estremamente delicato e cioè quello della riscontrabilità del credito attraverso i controlli che l'amministrazione può effettuare sulla dichiarazione o, più in generale, attraverso l'applicazione dell'art. 36 ter del dpr n.

600 del 1973, norma che è quella tipicamente utilizzata per la richiesta di documentazione. Viene infatti affermato come per definire un credito come inesistente, lo stesso deve essere ancorato ad una situazione non reale o non vera cioè priva di elementi giustificativi apprezzabili anche nelle ipotesi in cui il credito in questione viene indicato in dichiarazione. E' questo il passaggio forse di maggiore interesse della pronuncia in quanto fornisce una chiave di lettura rispetto, come detto, ai poteri esercitabili dall'amministrazione finanziaria. In altri termini, laddove il contribuente abbia dei documenti giustificativi del credito e commetta un qualsivoglia errore nell'ambito della dichiarazione ovvero detto errore si possa riscontrare dal confronto (si pensi alle detrazioni edilizie che vengono cedute e non passano dunque nella dichiarazione del beneficiario), si parlerà di credito non spettante. Invece, nel caso in cui il credito sia sorretto da documentazione del tutto inattendibile (ed ovviamente nel caso di assenza di documentazione) si dovrà parlare di credito inesistente. In sostanza, la linea della Cassazione sembrerebbe richiamare ad esempio quanto previsto dal legislatore con il dl 146 del 2021 relativamente alla sanatoria in materia di credito di imposta ricerca e sviluppo, delineando dunque un paradigma, come accennato, che potrebbe essere utilizzato nella generalità delle ipotesi di crediti ovvero detrazioni di imposta.

— © Riproduzione riservata — ■

